

Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 26 ottobre 2022

Il giorno 26 del mese di ottobre dell'anno 2022, alle ore 15.30 presso la Sala Balesteani del Pal. Civico di Bari, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione "Volontari di Retuerta" ODV per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

Assieme la presidenza dell'Assemblea la S.g. Chiara Palmisano, verbalizza il S.g. Gaetano D'Ambrogio.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, che le modalità previste dallo Statuto, contenute l'O.d.G., l'ora e il luogo e che sono presenti il 12% e sui 70 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto, per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno.

Ritornando all'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei Soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo Statuto in virtù di quanto disposto dal D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Ai termini della lettura dello Statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione il Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formando parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetto all'obbligo di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.



Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Nell'atto concludersi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17.30 previa lettura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Giustina
Giustina

Il Presidente 1

Chiara Stella Feliciano
Chiara Stella Feliciano



Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Registrato Bari II

al n. 287

16 GEN 2023

serie 3

ESENTE

L'Incaricato (*)

Giandomenico RENNA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE



STATUTO della

Associazione Volontari di Bethesda Odv



Bari 2022

Clara Salinas

Scat. 2022

STATUTO della ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI BETHESDA ODV

Premessa

L'Associazione Volontari di Bethesda, regolarmente costituita ai sensi del codice civile con atto notarile del 20 dicembre 1991 (Rep. n. 15872 e registrato a Bari il 2 gennaio 1992 al n° 26/A) e con ininterrotta attività dal 1992, ai sensi del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 è divenuta "Ente del Terzo Settore". In quanto tale, l'Associazione provvede ad adeguare il proprio Statuto alla normativa del predetto Decreto, mantenendo il rispetto della volontà dei fondatori dell'Associazione e confermando la sua forma giuridica di Associazione di Volontariato.

Art. 1 - Denominazione

L'Associazione costituita ai sensi del codice civile, nonché in osservanza del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 (in seguito denominato anche Codice del Terzo Settore) assume la denominazione di "Associazione Volontari di Bethesda ODV", nel seguito anche indicata semplicemente "Associazione".

Qualora previsto, l'Associazione ricomprenderà nella denominazione l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore), con l'iscrizione nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore".

Art. 2 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 3 - Sede legale

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bari. L'eventuale trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà modifica del presente Statuto e verrà deliberato dall'Assemblea.

Art. 4 - Scopo

L'Associazione è una struttura democratica che fonda la sua attività su principi cristiani ed è costituita dalla libera adesione di tutte le persone disposte ad operare, disinteressatamente e senza alcuno scopo di lucro o comunque tornaconto personale, in aiuto ed a servizio di quanti si trovino in condizioni di bisogno e di assistenza in strutture ospedaliere.

L'Associazione si propone di raggiungere i suoi fini nei confronti dei pazienti ospiti nelle diverse unità sanitarie locali della città di Bari e provincia.



Chiara Palumbo

In particolare, il volontario dell'Associazione opera nella struttura ospedaliera impiegando il proprio tempo e le proprie energie al servizio diretto del malato degente e dei suoi familiari. Ne condivide la situazione esistenziale, manifestando una solidarietà concreta, calore umano, dialogo, aiuto per combattere la sofferenza, generale sostegno. Al centro della sua attenzione è la persona inferma con i suoi bisogni fisici, psicologici, spirituali.

Sono escluse dai compiti del volontario le mansioni professionali o tecniche di competenza del personale sanitario.

Nel perseguimento del suo scopo, l'Associazione potrà anche promuovere attività rivolte a diffondere la cultura della solidarietà, eventualmente in collaborazione con altri enti. Allo stesso modo potrà aderire ad altri organismi (per esempio Reti associative) e collaborare con enti privati e pubblici.

Sempre nel perseguimento del suo scopo, L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta di fondi (cfr. anche art. 11, lettera a)).

L'attività dell'Associazione, esercitata in via esclusiva, è quella di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro.

Art. 5 - Associati e Metodo

Il socio volontario liberamente decide di condividere scopo e metodi dell'Associazione, con un servizio qualificato e gratuito, partecipando alla vita dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni. Presta il suo contributo specifico per l'umanizzazione del mondo della sanità. Egli cessa l'attività di reparto ospedaliero o di Segreteria al compimento degli ottanta anni.

Ai fini funzionali, si distinguono "*Soci volontari operativi*" e "*Soci volontari cooperanti*". Questi ultimi sono gli ex-volontari operativi che, per raggiunto limite di età od altri importanti motivi, riducono il loro impegno pur conservando i medesimi diritti e doveri dei "*Soci volontari operativi*".

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo con l'Associazione.

L'aspirante-volontario, dopo l'iscrizione all'Associazione, segue un itinerario formativo che quest'ultima realizza attraverso l'istituzione di "corsi formativi di base", i quali aiutano il neo-iscritto ad acquisire maggiori capacità ed a qualificare il proprio impegno di servizio.



Chiara Palumbo

Art. 6 - Diritti ed obblighi degli associati

Gli associati hanno diritto a partecipare e votare alle assemblee dell'Associazione, eleggere ed essere eletti negli Organi dell'Associazione, approvare lo Statuto ed eventuali modifiche ad esso, esaminare i libri sociali e registri, essere informati sulle attività ed iniziative dell'Associazione, usufruire dei servizi dell'Associazione, recedere liberamente dal sodalizio.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme dello Statuto e del "*Regolamento di Esecuzione ed Attuazione dello Statuto*" (nel seguito anche indicato semplicemente "*Regolamento interno*"), di partecipare ai "corsi di formazione permanente", di partecipare alle riunioni cui sono invitati dal Consiglio Esecutivo (cfr. successivo art. 11 lettera c), che è l'organo amministrativo dell'Associazione, di svolgere le attività stabilite dall'Assemblea o dal Consiglio Esecutivo, di versare la quota sociale annua e corrispondere quei contributi che l'Assemblea ritenga indispensabili per il funzionamento dell'Associazione.

Art. 7 - Iscrizione all'Associazione - Quota di iscrizione - Quota sociale annuale

L'aspirante-volontario domanda l'iscrizione alla Segreteria dell'Associazione compilando la "*Scheda del Volontario*", così come prevista dal "*Regolamento di Esecuzione ed Attuazione dello Statuto*" e versa la quota di iscrizione. In sede di iscrizione egli accetta di sottoporsi preventivamente ad un esame attitudinale e ad un colloquio per essere ammesso a frequentare, ove ~~nulla~~ ^{non} osti, il "corso formativo di base". Accetta altresì, se ritenuto necessario, di sottoporsi ad esami clinici od eventuali vaccinazioni, prima di intraprendere l'attività di volontario operativo.

All'atto dell'ottenimento del "*Giudizio di Idoneità al volontariato*" (cfr. successivo art. 8) egli versa anche la quota sociale annuale destinata al funzionamento dell'Associazione.

Le quote di iscrizione e sociale annuale non sono rimborsabili.

Nel caso di mancato versamento della quota sociale annuale, il socio volontario non può prestare servizio in reparto ospedaliero od in Segreteria e decade dal diritto di voto in Assemblea e negli altri Organi sociali.

Art. 8 - Requisiti di ammissione definitiva in Associazione

Per essere accolto definitivamente come socio, l'aspirante-volontario deve avere sostenuto un colloquio preliminare con i volontari preposti alla funzione di selezione degli aspiranti, avere dimostrato la necessaria idoneità psico-fisica, in relazione all'attività da svolgere, aver partecipato ad un "corso formativo di base", avere ottenuto, al termine di un tirocinio di tre mesi in un reparto ospedaliero (praticato al fianco di un altro volontario), il "*Giudizio di Idoneità al volontariato*".

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per mancato ottenimento del "Giudizio di idoneità al volontariato", decesso, recesso od esclusione. In quest'ultimo caso, a seguito di provvedimento del "Consiglio di Disciplina" (cfr. successivo art. 11 lettera e)), il volontario perde la qualità di socio e viene cancellato dal registro degli iscritti, nei casi previsti e proceduralmente regolati dal "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione dello Statuto".

I provvedimenti di radiazione del volontario non sono impugnabili davanti all'Autorità Giudiziaria. Qualunque sia la natura della perdita della qualità di socio, il volontario non ha alcun diritto patrimoniale, né di altro tipo nei confronti dell'Associazione.

Art. 10 - Sostenitori dell'Associazione

Sono quei soggetti esterni all'Associazione che condividono la finalità ed i metodi del sodalizio ed erogano, a favore di quest'ultimo, liberalità: contributi, donazioni, lasciti testamentari, servizi. I "Sostenitori" hanno diritto ad essere informati sull'attività e sulle iniziative dell'Associazione.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono cinque: l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio Esecutivo che è l'organo di amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio di Disciplina. Detti organi sono indipendenti l'uno dall'altro e sono costituiti soltanto dagli associati.

La nomina di un organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 è subordinata al verificarsi delle condizioni previste dal medesimo articolo.

a) Assemblea

L'Assemblea è l'organo di governo dell'Associazione, la quale ha una struttura democratica e non gerarchica. L'Associazione adopera il metodo collegiale ed il principio maggioritario e tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.

Il diritto di voto in Assemblea è posseduto soltanto dai soci che hanno interamente versato le quote sociali annuali.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea per delega. Non sono ammesse più di due deleghe per socio.

L'Assemblea può essere "ordinaria" oppure "straordinaria" e delibera a maggioranza dei voti.

L'Assemblea ordinaria -

- si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- approva i bilanci annuali di fine esercizio e di previsione;
- approva il programma delle attività dell'Associazione proposto dal Consiglio Esecutivo;

gent. 22/11/2017
Chiove Palumbo



- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - nomina e revoca i componenti degli Organi sociali (e, se del caso, l' "Organo di controllo" ed il "Revisore legale" di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017);
 - delibera sugli atti di ordinaria amministrazione ed in esclusiva sugli atti di straordinaria amministrazione;
 - delibera sulla destinazione d'uso dei fondi dell'Associazione;
 - delibera in materia di "raccolta di fondi" ex art. 7 D.Lgs. n. 117/2017;
 - delibera sulla stipula di convenzioni e contratti, sulla nomina di consulenti esterni per importi di spesa elevati, sull'accettazione di contributi, servizi e donazioni di valore cospicuo e comunque aventi ad oggetto beni immobili, sull'accettazione di lasciti testamentari (eredità, legati), di contributi e donazioni di organismi internazionali, sull'attivazione di azioni giudiziarie o di resistenza in giudizio (anche quando interessano i componenti degli Organi sociali);
 - delibera sull'ammontare della quota sociale annuale e di altri eventuali contributi a carico dei soci;
 - delibera sull'apertura di sezioni operative distaccate;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo, dal Regolamento interno;
 - delibera sulle questioni relative ad eventuali responsabilità dei componenti degli Organi sociali.
- L'Assemblea, in ogni caso, esercita i poteri deliberativi per tutti gli atti di maggiore rilevanza, allo scopo di conservare il controllo sulla gestione dell'Associazione.



Geet W2h

L'Assemblea è convocata (con indicazione di luogo, giorno, ora), almeno dieci giorni prima del suo svolgimento, dal Presidente dell'Associazione, che la presiede, e su proposta del Consiglio Esecutivo ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza minima del cinquanta per cento dei soci. Le delibere sono valide se prese con la maggioranza semplice dei volontari intervenuti o rappresentati per delega.

In seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea può essere convocata anche per espressa richiesta da parte di almeno quindici volontari ed il Presidente è tenuto ad indirla entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Alcove Palmaro

L'Assemblea straordinaria –

Delibera esclusivamente in ordine all'adozione del Regolamento interno, a modifiche od integrazioni dello Statuto e del Regolamento, allo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea può essere autonomamente indetta dal Presidente dell'Associazione od anche venire convocata a seguito di espressa richiesta di almeno l'ottanta per cento dei soci.

L'Assemblea è convocata (con indicazione di luogo, giorno, ora) trenta giorni prima del suo svolgimento se oggetto di delibera sono modifiche od integrazioni del Regolamento interno e quaranta giorni prima se oggetto di delibera sono modifiche od integrazioni dello Statuto oppure lo scioglimento dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno **tre quarti** degli associati

b) Presidente

Il Presidente è l'organo di rappresentanza, anche legale, dell'Associazione e viene eletto dal Consiglio Esecutivo.

Convoca e presiede l'Assemblea dei soci, presiede il Consiglio Esecutivo, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione, apre e chiude conti correnti bancari e postali e procede agli incassi. Egli risponde del proprio operato alla Assemblea.

Il Presidente può presenziare alle riunioni del Collegio dei Revisori.

c) Consiglio Esecutivo

Il Consiglio Esecutivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, di cui cura l'amministrazione ordinaria ovvero l'attività indispensabile rivolta alla gestione quotidiana, al regolare funzionamento dell'Associazione, alla conservazione dell'integrità del suo patrimonio. I poteri deliberativi, in materia di amministrazione ordinaria non sono tuttavia esclusivi del Consiglio Esecutivo, poiché sono posseduti anche dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio Esecutivo è eletto dall'Assemblea, è presieduto dal Presidente dell'Associazione e dà esecuzione alla volontà espressa dall'Assemblea medesima. I suoi sette membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Esecutivo può essere convocato anche a seguito di richiesta di almeno due Consiglieri. In tal caso, esso deve riunirsi entro quindici giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Esecutivo provvede a:

- redigere il programma delle attività annuali, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- nominare il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario dell'Associazione;
- nominare il Tesoriere;
- conferire ad alcuni volontari incarichi per particolari esigenze funzionali od operative;
- nominare commissioni di studio o lavoro e, in caso di necessità, consulenti esterni, con le limitazioni che sono disposte nel Regolamento interno dell'Associazione;
- accettare contributi, donazioni, servizi, nei limiti stabiliti dal Regolamento interno;
- stabilire l'ammontare della quota di iscrizione all'Associazione;

- esaminare tutte le questioni e proposte che vengono sottoposte dai soci;
- sorvegliare che siano osservate le norme statutarie e del Regolamento interno;
- invitare alle proprie riunioni altri soci volontari, privi tuttavia del diritto di voto in Consiglio, quando lo ritenga opportuno;
- organizzare tutti i lavori dell'Associazione.

d) Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio è l'organo di sorveglianza amministrativo-contabile dell'Associazione. Non ha funzioni amministrative, ma di controllo. I Revisori sono eletti dall'Assemblea, sono tre e durano in carica tre anni; sono rieleggibili. Essi sono personalmente responsabili, di fronte all'Assemblea ed alla Legge nel caso di omissioni nell'attività di controllo o compimento di atti illegittimi od illegali.



e) Consiglio di Disciplina

Il Consiglio è l'organo dell'Associazione preposto all'ammonimento, alla sospensione a tempo determinato, alla espulsione definitiva dei volontari inadempienti, qualunque sia la funzione o carica sociale da essi ricoperta. L'esecuzione dei suoi deliberati è affidata al Consiglio Esecutivo.

I tre componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ulteriori precisazioni sulle regole di funzionamento della Assemblea, Consiglio Esecutivo, Collegio dei Revisori, Consiglio di Disciplina, Presidente, elezione alle cariche sociali, sono contenute nel *"Regolamento di Esecuzione ed Attuazione dello Statuto"*.

Art. 12 - Altre cariche sociali

a) Vice-Presidente dell'Associazione

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente quando questi non sia disponibile. E' eletto dal Consiglio Esecutivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione soltanto in caso di dichiarazione formale di indisponibilità del Presidente, rilasciata dal Presidente medesimo oppure dal Consiglio Esecutivo. Pertanto un suo semplice intervento non può costituire per i terzi prova della sua qualità di rappresentante legale dell'Associazione.

Chiove Poluniano

b) Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Esecutivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli cura la tenuta dei registri contabili, conserva la documentazione, predispone lo schema dei bilanci, riscuote le entrate e paga le spese.

c) Segretario dell'Associazione

Il Segretario è nominato dal Consiglio Esecutivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli si occupa della redazione dei verbali di Assemblea e della tenuta di questi ultimi unitamente al Consiglio Esecutivo, della conservazione dei verbali del Consiglio Esecutivo, del Collegio dei Revisori, del Consiglio di Disciplina.

Ulteriori precisazioni in merito alle suddette cariche sociali sono contenute nel Regolamento interno dell'Associazione.

Art. 13 - Risorse finanziarie

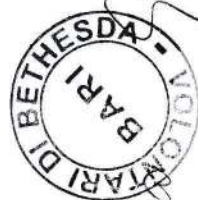
L'Associazione ai sensi del suo Atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento interno trae le risorse per il suo funzionamento da:

- quote di iscrizione dei volontari;
- quote sociali annue;
- contributi dei soci;
- contributi di privati esterni;
- contributi dello Stato, enti, istituzioni pubbliche, soltanto se finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- raccolta di fondi ex art. 7 D.lgs n. 117/2017, limitatamente a quanto potrà essere deliberato, di volta in volta, dall'Assemblea;
- rimborsi derivanti da Convenzioni.

Art. 14 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili ovvero da quanto può essere conseguito a norma del precedente art. 13 dello Statuto.

Il patrimonio è unicamente riservato allo svolgimento dell'attività statutaria. E' pertanto vietata la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi od altro.



Chiara Tedeschi

b) Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Esecutivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli cura la tenuta dei registri contabili, conserva la documentazione, predispone lo schema dei bilanci, riscuote le entrate e paga le spese.

c) Segretario dell'Associazione

Il Segretario è nominato dal Consiglio Esecutivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli si occupa della redazione dei verbali di Assemblea e della tenuta di questi ultimi unitamente al Consiglio Esecutivo, della conservazione dei verbali del Consiglio Esecutivo, del Collegio dei Revisori, del Consiglio di Disciplina.

Ulteriori precisazioni in merito alle suddette cariche sociali sono contenute nel Regolamento interno dell'Associazione.

Art. 13 - Risorse finanziarie

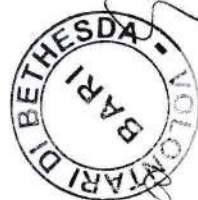
L'Associazione ai sensi del suo Atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento interno trae le risorse per il suo funzionamento da:

- quote di iscrizione dei volontari;
- quote sociali annue;
- contributi dei soci;
- contributi di privati esterni;
- contributi dello Stato, enti, istituzioni pubbliche, soltanto se finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- raccolta di fondi ex art. 7 D.lgs n. 117/2017, limitatamente a quanto potrà essere deliberato, di volta in volta, dall'Assemblea;
- rimborsi derivanti da Convenzioni.

Art. 14 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili ovvero da quanto può essere conseguito a norma del precedente art. 13 dello Statuto.

Il patrimonio è unicamente riservato allo svolgimento dell'attività statutaria. E' pertanto vietata la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi od altro.



Chiara Tedeschi

Art. 15 - Contabilità

Ogni esercizio di gestione annuale si conclude il 31 dicembre. Il rendiconto dell'anno, predisposto dal Tesoriere, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre il 31 marzo successivo alla conclusione dell'esercizio di gestione.

Art. 16 - Assicurazione

I soci volontari devono godere della copertura assicurativa come per legge.

Art. 17 - Libri sociali e documentazione

L'Associazione provvede alla tenuta del:

- libro degli associati (a cura del Consiglio Esecutivo e del Segretario dell'Associazione);
- libro delle assemblee e delibere assembleari, contenente anche i verbali redatti per atto pubblico (a cura del Consiglio Esecutivo e del Segretario dell'Associazione);
- libro delle riunioni e verbali del Consiglio Esecutivo (a cura del Segretario dell'Associazione);
- libro delle riunioni e verbali del Collegio dei Revisori (a cura del Segretario dell'Associazione);
- libro delle riunioni e verbali del Consiglio di Disciplina (a cura del Segretario dell'Associazione).

Tutti i soci, indistintamente, hanno diritto ad esaminare i suddetti libri, nonché tutta la documentazione riguardante l'Associazione.

Art. 18 - Cessazione dell'attività, Scioglimento dell'Associazione.

In caso di scioglimento, il netto patrimoniale dell'Associazione sarà devoluto ad altro organismo di volontariato sulla base delle decisioni adottate dall'Assemblea straordinaria e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, salva diversa destinazione prevista dalla Legge.

Art. 19 - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione dello Statuto

Il Regolamento è lo strumento complementare che disciplina la vita interna dell'Associazione e regola in dettaglio procedure e funzionamento del sodalizio.

Per quanto non precisato nel presente Statuto, si fa quindi riferimento alle disposizioni del Regolamento che, allo stato, è quello approvato in data 15 giugno 2015 e modificato in data 10/01/2019. Detto Regolamento resta valido a tutti gli effetti, fatte salve quelle disposizioni o quei richiami che dovessero risultare in aperto contrasto con il dettato del Codice del Terzo Settore e che pertanto non produrrebbero effetti.

Art. 20 - Leggi applicabili

Per quanto non contemplato dal presente Statuto e dal Regolamento, si rimanda alle norme del D. Lgs. n. 117/2017 (e successive modifiche) e del Codice civile, in quanto compatibili con l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione.

Bari, 26 Ottobre 2022

Il Presidente

Clivio Stella Poluniano

Il Segretario dell'Assemblea

Scet Wdh

**agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Registrato Bari il **11 NOV 2022**

al n. **7577** serie **3**

ESENTE

L'incaricato(*)

Domenico SCISCI

(*) Firma su delega della Direttrice provinciale
Valentina Salice



Clivio Stella Poluniano